REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 33
DEL 28 SETTEMBRE 2022
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 39
DEL 28 SETTEMBRE 2022

SO 33

Anno LIX S.O. n. 33

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPReg. n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

22_SO33_1_DDS_ENER_4831_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio transizione energetica 22 settembre 2022, n. 4831

Indizione dell'avviso per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi 8 - 12 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche per la realizzazione di interventi finalizzati a conseguire l'efficientamento energetico, la riduzione di consumi energetici e il risparmio idrico.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTI l'articolo 4, commi da 8 a 12 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) in base al quale:

- l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche, con sede in Regione, contributi fino all'importo massimo di 100.000 euro e, comunque, nei limiti della normativa degli aiuti di Stato, laddove applicabile, per la realizzazione di interventi finalizzati a conseguire l'efficientamento energetico degli ambienti dedicati alla pratica ludico sportiva, la riduzione dei consumi energetici e il risparmio idrico;
- le domande di concessione del contributo, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, sono presentate alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data fissata per la presentazione delle domande;

RITENUTO, perciò, di procedere all'indizione dell'"Avviso per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi 8 - 12 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche per la realizzazione di interventi finalizzati a conseguire l'efficientamento energetico, la riduzione di consumi energetici e il risparmio idrico"

DECRETA

1. È indetto l'"Avviso per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi 8 - 12 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche per la realizzazione di interventi finalizzati a conseguire l'efficientamento energetico, la riduzione di consumi energetici e il risparmio idrico", secondo quanto previsto dall'Allegato 1 al presente decreto di cui forma parte integrante.

2. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato di cui al punto 1, è pubblicato sul Bollettino

Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione nella sezione <<energia>>.

Trieste, 22 settembre 2022

CAPROTTI

ALLEGATO 1 AL DECRETO n. _____ /AMB del __/09/2022

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

AVVISO

per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 8 a 12 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche, per la realizzazione di interventi finalizzati a conseguire l'efficientamento energetico, la riduzione di consumi energetici e il risparmio idrico.

INDICE:

art. 1 oggetto e finalità

1. In attuazione dell'articolo 4, commi da 8 a 12 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), la Regione intende erogare contributi alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche, per la realizzazione di interventi volti a conseguire l'efficientamento energetico degli ambienti dedicati alla pratica ludico sportiva unitamente alla riduzione dei consumi energetici e al risparmio idrico.

art. 2 tipologia ed entità del contributo

1. Fermo restando quanto previsto al comma 5, l'entità massima del contributo in conto capitale che può essere concesso per ciascuna domanda:
   a) è pari al 100 per cento della spesa ammissibile;
   b) è pari, al massimo, a 100.000 euro.
2. Per i soggetti beneficiari rispetto ai quali si riscontri la presenza cumulativa di attività economica e di rilevanza non locale, ovvero con bacino di utenza internazionale o con attrattività per investitori internazionali, i contributi sono concessi ai sensi degli articoli da 1 a 12 e dell'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive.
3. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 2, i beneficiari non devono essere imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, par. 1, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

4. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento all'uso dell'infrastruttura sportiva, il richiedente è tenuto a comprovare che:
   a) l'uso dell'infrastruttura sportiva non sia riservato a un unico sportivo professionista e che il tempo di utilizzo da parte di altri sportivi, professionisti o non, rappresenti annualmente almeno il 20% del tempo complessivo;
   b) l'accesso alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali sia aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio.

5. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014, trattandosi di aiuti inferiori a 2 milioni di euro, indipendentemente dal valore del progetto, l'importo massimo dell'aiuto è fissato all'80% dei costi ammissibili e non richiede l'applicazione del "funding gap".

6. Nell'ambito dell'attività istruttoria, possono essere individuati gli interventi che non rilevano ai fini della applicazione della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), par. 1 e sono riconducibili a interventi in favore di attività non economiche e/o di rilevanza locale.

7. I criteri da applicare ai fini della valutazione dell'assenza di attività economica e/o di presenza di rilevanza locale di cui al comma 6, sono i seguenti:
   a) l'impianto sportivo deve essere destinato esclusivamente a finalità istituzionali di interesse generale e promozione dello sport;
   b) nell'impianto sportivo non deve essere svolta, direttamente o indirettamente, un'attività economica o tale attività deve essere residuale;
   c) l'impianto sportivo deve rivestire un interesse puramente locale, tenuto conto della territorialità, dell'utenza servita e dell'investimento;
   d) l'esclusione di impatti sulla concorrenza tra Stati membri e di attrazione di investimenti esteri, con riferimento agli interventi finanziati su tale impianto sportivo;
   e) il contributo deve riguardare strutture sportive che, per effetto dello stesso, non sono né saranno omologate dalle Federazioni sportive nazionali ai fini dello svolgimento di eventi sportivi internazionali.

8. In alternativa al regime di cui all'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014, la società o l'associazione richiedente può optare per il regime "*de minimis*", nel rispetto del Regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "*de minimis*". Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti "*de minimis"* concessi ad un'impresa unica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Qualora la società o l'associazione richiedente opti per tale regime di aiuto, è tenuta a trasmettere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro nazionale sugli aiuti di stato (RNA) per la concessione di aiuti in "de minimis".

9. Ai fini del presente articolo, per "impianto sportivo" si intende la struttura opportunamente conformata e attrezzata per lo svolgimento di attività sportiva, comprendente, in linea di massima, le seguenti parti funzionali: spazi per attività sportiva, servizi di supporto, spazi per il pubblico e impianti tecnici.

art. 3 soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente avviso, le associazioni e le società sportive dilettantistiche e professionistiche:
   a) con sede operativa in Regione;
   b) proprietarie dell'immobile oggetto dell'intervento, situato nel territorio regionale;
   c) in alternativa alla lettera b), che siano in possesso di idoneo titolo giuridico comprovante la disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento.

2. Le società e le associazioni beneficiarie sono tenute a mantenere i requisiti di cui al comma 1 per la durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 11.

art. 4 interventi finanziabili

1. Sono finanziabili gli interventi finalizzati:

a) al miglioramento dell'efficienza energetica;
b) al miglioramento dell'efficienza idrica;
c) alla riduzione del consumo di energia prodotta da fonti fossili;
d) alla riduzione del consumo di risorse idriche.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati con le modalità che, a titolo esemplificativo, di seguito si riportano:

<table>
<tr><th>FINALITÀ</th><th>TIPO DI INTERVENTO</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Miglioramento dell'efficienza energetica e riduzione del consumo di energia da fonti fossili</td><td>involucro edilizio: coibentazione strutture opache racchiudenti il volume riscaldato</td></tr>
<tr><td>pompe di calore aria-acqua e acqua-acqua;
sistemi ibridi anche con sonde geotermiche</td></tr>
<tr><td>collettori solari termici destinati:
- alla climatizzazione invernale e alla climatizzazione estiva nel caso di pompe di calore reversibili;
- alla produzione di acqua calda sanitaria</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Miglioramento dell'efficienza idrica e riduzione del consumo di risorse idriche</td><td>- realizzazione di reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
- realizzazione di reti e serbatoi separati per la raccolta delle acque meteoriche;
- raccolta delle acque da sistemi di sgrondo da utilizzare per l'irrigazione e gli scarichi sanitari;
- realizzazione di vasche o di cisterne per la raccolta delle acque meteoriche</td></tr>
<tr><td>installazione di sistemi di monitoraggio dei consumi idrici e di riduzione di flusso:
- apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico per l'uso sanitario;
- apparecchi a risparmio idrico per l'uso irriguo</td></tr>
<tr><td>installazione di sistemi di recupero dell'acqua di scarico dalle pompe acqua-acqua e aria-acqua</td></tr>
<tr><td>installazione di sistemi di controllo della pioggia e dell'umidità del terreno da irrigare</td></tr>
</table>

art. 5 spese ammissibili

1. Sono ammissibili al contributo le spese indicate nella relazione illustrativa e nel preventivo di spesa, sostenute dalla società o dall'associazione successivamente alla data di presentazione della domanda di concessione del contributo:

a) per la progettazione dell'intervento;
b) per la realizzazione dell'intervento previsto nella relazione illustrativa;
c) per l'IVA, qualora rappresenti un costo per la società o per l'associazione.

2. Il contributo determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 5 è cumulabile con altri contributi o incentivi pubblici, nel limite dell'importo della spesa ammissibile sostenuta e nel rispetto delle regole di cumulo di cui all'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 in caso di concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 2 del presente avviso. Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo con altri contributi pubblici, in relazione ai quali si rimanda alle normative di settore.

art. 6 presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo è presentata a partire dalle ore 08.00 del sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione e fino alle ore 24.00 del decimo giorno successivo al termine iniziale per la presentazione delle domande.

2. Le domande di contributo sono inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC *ambiente@certregione.fvg.it* della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, utilizzando il modello di cui all'Allegato A al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

3. Ciascuna società o associazione può presentare un'unica domanda di contributo riferita a un unico immobile adibito ad attività ludico sportiva. La domanda deve comprendere almeno un intervento per ogni finalità indicata all'articolo 4, comma 2.

4. Nel caso in cui, nel medesimo arco temporale di cui al comma 1, una società o un'associazione presenti più domande, riferite al medesimo immobile o a più immobili adibiti ad attività ludico sportiva, sarà considerata valida l'ultima domanda presentata in ordine di tempo, purché ammissibile.

5. Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo si considera la data e l'ora di ricevimento della domanda, attestate dal sistema di posta elettronica certificata.

6. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante della società o dell'associazione ai sensi dell'articolo 65, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) con firma autografa allegando copia del documento di identità, oppure con firma digitale, è corredata della seguente documentazione:
a) relazione illustrativa dell'intervento;
b) preventivo di spesa dell'intervento;
c) eventuale dichiarazione «de minimis»;
d) copia del documento attestante l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo, qualora dovuta.

7. Gli interventi descritti nella relazione illustrativa di cui al comma 6, lettera a) non possono essere modificati, sostituiti o integrati, successivamente al ricevimento della domanda ai sensi del comma 5.

art. 7 esclusione delle domande di contributo

1. Sono rigettate, con provvedimento del Direttore della struttura regionale competente in materia di energia ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), del quale è data comunicazione alla società o all'associazione richiedente, le domande di contributo:
a) presentate al di fuori dei termini indicati dall'articolo 6;
b) prive di sottoscrizione o non sottoscritte con le modalità di cui all'articolo 6;
c) presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 6;
d) inviate a un indirizzo di PEC diverso da quello indicato nell'articolo 6.

art. 8 istruttoria delle domande di contributo

1. Le domande di contributo sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione accertato ai sensi dell'articolo 6, comma 5 e fino all'esaurimento della dotazione finanziaria complessivamente disponibile.

2. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo, nonché la completezza della relativa domanda e richiede le eventuali integrazioni fissando, per l'incombente, un termine non superiore a quindici giorni.

3. Nel caso in cui la domanda di contributo sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 2 non siano pervenute entro il termine indicato, il responsabile del procedimento dispone il rigetto della domanda, dandone comunicazione alla società o all'associazione richiedente.

art. 9 concessione del contributo ed erogazione anticipata di una quota del contributo

1. Il contributo è concesso con il procedimento valutativo a sportello di cui all'articolo 36, comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei limiti delle risorse disponibili sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale.

2. Il procedimento di concessione del contributo è concluso con provvedimento del Direttore della struttura regionale competente in materia di energia da adottarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

3. I lavori relativi alla realizzazione dell'intervento finanziato devono essere iniziati entro il termine di dodici mesi dalla data di emissione del provvedimento di cui al comma 2 e devono essere ultimati entro ventiquattro mesi da tale data.

4. I termini di cui al comma 3 possono essere prorogati di dodici mesi, su motivata istanza della società o dell'associazione beneficiaria, presentata anteriormente alla scadenza dei termini medesimi. In ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori non può essere fissato o prorogato oltre i sei mesi antecedenti il termine perentorio di cui all'articolo 10, comma 1.

5. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda ammessa a contributo è disposta la concessione parziale del contributo, nei limiti dell'importo disponibile, a favore della società o dell'associazione richiedente, a condizione che questa presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione della spesa eccedente, sottoscritta dal legale rappresentante della società o dell'associazione.

6. Ai sensi dell'articolo 60, comma 1 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), il contributo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare spettante, previa presentazione della dichiarazione attestante l'avvenuto inizio dei lavori resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 241/1990, avverso il provvedimento di concessione del contributo è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia (TAR FVG) con le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento alla società o all'associazione interessata.

art. 10 rendicontazione della spesa

1. Entro dodici mesi dal termine fissato per l'ultimazione dei lavori e, comunque, entro il termine perentorio di sessanta mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo, la società o l'associazione beneficiaria presenta tramite posta elettronica certificata, alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione giustificativa delle spese sostenute, ai sensi degli articoli 41 o 41 bis della legge regionale 7/2000.

2. La documentazione giustificativa della spesa di cui all'articolo 41 della legge regionale 7/2000 è costituita:

a) dalle fatture o da documenti equivalenti, intestati al beneficiario e riportanti l'indicazione che la spesa è stata finanziata da un contributo regionale, mediante la dicitura: "*Spesa sostenuta a valere sull'avviso emanato con decreto n. ____/AMB dd. _________";*

b) da documenti attestanti l'avvenuto pagamento, mediante bonifico bancario o postale, o con altri strumenti di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità;

c) per le spese tecniche, dal modello F24 unito a una dichiarazione del legale rappresentante attestante il versamento delle ritenute fiscali, con il modello medesimo;

d) dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante della società o dell'associazione beneficiaria, ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, la data e l'ora di presentazione della rendicontazione della spesa sono determinate con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5.

4. Qualora la rendicontazione della spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla società o all'associazione interessata assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento di concessione del contributo è revocato e ne è data comunicazione alla società o all'associazione interessata.

5. Ai fini dell'erogazione del contributo concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, il beneficiario non deve essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

6. Il responsabile del procedimento entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione ai sensi del comma 1, emette il provvedimento di approvazione della rendicontazione della spesa e di erogazione del contributo nella misura spettante e ne dà comunicazione alla società o all'associazione interessata.

7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 241/1990, avverso il provvedimento di approvazione della rendicontazione della spesa e di erogazione del contributo è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR FVG con le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministra) o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla

data di comunicazione del provvedimento alla società o all'associazione interessata.

art. 11 vincolo di destinazione

1. 4 della legge regionale 7/2000, le società e le associazioni beneficiarie sono tenute a mantenere la destinazione degli immobili oggetto dell'intervento finanziato, per la durata di tre anni dalla data di conclusione dell'intervento stesso.

art. 12 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile può disporre, in qualsiasi momento, ispezioni e controlli, anche a campione, ai fini di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dalla società o dall'associazione beneficiaria.

art. 13 revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte della società o dell'associazione beneficiaria oppure a seguito di decadenza dal diritto all'incentivo:

a) in caso di mancato rispetto dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi all'intervento oggetto del contributo;

b) qualora la documentazione relativa alla rendicontazione della spesa non sia stata presentata o sia stata presentata oltre il termine fissato ai sensi dell'articolo 10, comma 1;

c) qualora in sede di istruttoria della rendicontazione della spesa sia stata accertata la modifica sostanziale dell'intervento oggetto del provvedimento di concessione del contributo;

d) qualora in sede di istruttoria della rendicontazione della spesa, risulti che tutti gli atti comprovanti le spese sostenute sono di data anteriore a quella di presentazione della domanda di concessione del contributo;

e) in caso di non corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive, accertata all'esito delle attività di cui all'articolo 12, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge;

f) in caso di accertata violazione della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2020, n. 136);

g) nel caso in cui, per cause imputabili al beneficiario, non sia possibile effettuare le ispezioni e i controlli di cui all'articolo 12.

2. Il responsabile del procedimento provvede alla rideterminazione del contributo spettante in base all'ammontare della spesa definitivamente ammissibile, qualora in sede istruttoria della rendicontazione della spesa:

a) l'ammontare della spesa definitivamente ammissibile a contributo risulti inferiore al contributo concesso;

b) alcuni atti comprovanti le spese sostenute risultino di data anteriore a quella di presentazione della domanda di concessione del contributo.

3. Il responsabile del procedimento comunica alla società o all'associazione beneficiaria l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione del contributo.

4. La revoca, anche parziale, del provvedimento di concessione del contributo comporta la restituzione del contributo indebitamente erogato, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

art. 14 comunicazioni e informazioni

1. Il presente avviso viene pubblicato sul BUR e sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it – Sezione Energia

2. Responsabile del procedimento: ing. Elena Caprotti, Direttore del Servizio transizione energetica della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile.

ALLEGATO A)
ALL'AVVISO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 10
DELLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2022, N. 13

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
Servizio transizione energetica
Via Carducci, 6
34133 TRIESTE
ambiente@certregione.fvg.it

OGGETTO: domanda di assegnazione del contributo di cui all'articolo 4, comma 8 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) per la realizzazione di interventi finalizzati a conseguire l'efficientamento energetico degli ambienti dedicati alla pratica ludico sportiva, la riduzione dei consumi energetici e il risparmio idrico.

Il/la sottoscritto/a ____

nato/a a ____

residente a ____

codice fiscale ____

in qualità di legale rappresentante della società/dell'associazione ______________________________

____
_

indirizzo
____

codice fiscale ____

ai sensi dell'articolo 4, comma 10 della legge regionale 13/2022

CHIEDE

la concessione del contributo regionale di cui all'oggetto per la realizzazione degli interventi relativi all'immobile dedicato alla pratica ludico sportiva:

sito/i in ____

via/piazza/località____; n.________;

fg. ____________________________; mappali ____________________________________

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1 del medesimo DPR 445/2000

DICHIARA

a) ☐ che la società sportiva dilettantistica ha sede operativa in Friuli Venezia Giulia;
   ☐ che la società sportiva professionistica ha sede operativa in Friuli Venezia Giulia;
   ☐ che l'associazione sportiva dilettantistica ha sede operativa in Friuli Venezia Giulia;
   ☐ che l'associazione sportiva professionistica ha sede operativa in Friuli Venezia Giulia;

b) che l'immobile oggetto della presente domanda è situato sul territorio regionale;

c) che l'immobile oggetto della presente domanda è di proprietà della società/dell'associazione richiedente ovvero che la società/l'associazione ha idoneo titolo giuridico comprovante la disponibilità dell'immobile;

d) che per l'intervento oggetto della domanda:

☐ NON sono stati ottenuti altri contributi

oppure

☐ sono stati ottenuti altri contributi per complessivi euro _______________;

☐ in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l'impresa rappresentata NON ha beneficiato di altri aiuti di Stato.

☐ in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l'impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

n.	Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione	Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE[1]	Intensità di aiuto		Importo imputato sulla voce di costo o sul progetto
					Ammissibile	Applicata	
1							
2							
				TOTALE			

e) ☐ per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3 dell'avviso, l'uso dell'infrastruttura sportiva non è riservato a un unico sportivo professionista e che il tempo di utilizzo da parte di altri sportivi, professionisti o non, rappresenti annualmente almeno il 20% del tempo complessivo;

f) ☐ per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3 dell'avviso, l'accesso alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali sia aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio;

g) ☐ per le finalità di cui all'articolo 10, comma 5 dell'avviso, non è destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

DICHIARA INOLTRE

h) che la presente domanda è presentata in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 10 e seguenti della legge regionale 13/2022;

i) che il costo stimato per la realizzazione dell'intervento ammonta a euro ________________________;

j) che l'IVA:

☐ rappresenta un effettivo costo per la società/l'associazione

oppure

☐ NON rappresenta un effettivo costo per la società/l'associazione;

k) ☐ di NON essere soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% in quanto non si tratta di Ente o iniziativa di natura commerciale;

l) ☐ di essere soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% in quanto trattasi di Ente o iniziativa di natura commerciale;

m) che la società/associazione sosterrà la spesa non coperta dal contributo con fondi propri;

n) di essere a conoscenza del divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31, della legge regionale 7/2000, per il quale non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a

[1] Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 651/14) oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto notificato.

qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado;

o) di esonerare codesta Amministrazione regionale e la Tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive;

p) di esonerare codesta Amministrazione regionale da ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito cui inviare le comunicazioni relative al procedimento da parte del soggetto richiedente oppure per mancata o tardiva comunicazione dell'eventuale cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

q) che l'indirizzo PEC presso il quale ricevere ogni comunicazione relativa alla presente domanda è il seguente: ____

r) che il referente per la domanda di contributo è:

cognome e nome ____

via/piazza e numero civico____

Comune________________________________ CAP ____

e-mail____

PEC ____

ALLEGA

1) relazione illustrativa e relativo preventivo di spesa dell'intervento oggetto della domanda di contributo;
2) per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, dell'avviso, la dichiarazione sostitutiva relativa alla concessione di aiuti in «*de minimis*» redatta sul modulo allegato all'avviso.

_____________________________________ _____________________________________

(luogo e data) (firma)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation)

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente, Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, tel: +39 040 3773710 e-mail: presidente@regione.fvg.it PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it.
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste; e–mail: privacy@regione.fvg.it PEC: privacy@certregione.fvg.it
Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A.".
2. I dati personali forniti con l'istanza e la documentazione ad essa allegata o richiesti ai fini dell'istruttoria della medesima sono trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente per le finalità inerenti il procedimento di concessione e conseguente liquidazione dei benefici previsti dalla L.R. 53/1981.
3. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati, nazionali o esteri, per assolvere, nell'ambito dell'istruttoria, ad obblighi previsti dalla normativa vigente.
4. I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all'estero, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.
5. Il conferimento dei dati è obbligatorio; pertanto, la loro mancata, parziale o inesatta comunicazione potrà avere come conseguenza l'impossibilità a svolgere l'attività amministrativa necessaria per la concessione del beneficio richiesto.
6. I dati personali vengono conservati per la durata di due anni nell'archivio corrente e, successivamente, per un periodo di 15 anni nell'archivio di deposito, ai sensi del DPGR n. 309/1999, regolamento recante norme per la gestione del protocollo e la conservazione degli archivi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. I dati personali potranno essere trattati per un

termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione degli stessi.
7. L'interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di:
- accesso ai dati personali;
- rettifica o cancellazione degli stessi;
- limitazione o opposizione al loro trattamento
- portabilità dei dati.

L'esercizio di tali diritti può avvenire inviando una richiesta al Titolare del trattamento dei dati personali.
In caso di violazioni l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

____________________	____________________
(luogo e data)	(firma)

ALLEGATO B)
ALL'AVVISO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 10
DELLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2022, N. 13

MODULO «DE MINIMIS»

Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per la concessione di aiuti in «de minimis»

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il **sottoscritto:**

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente						
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di		Prov
	Comune di residenza	CAP	Via		n.	Prov

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

In relazione a quanto previsto dall'**Avviso Pubblico**

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Pubblicato in BUR
	Avviso per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi 8 - 12 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche per la realizzazione di interventi finalizzati a conseguire l'efficientamento energetico, la riduzione di consumi energetici e il risparmio idrico.	Decreto n. ……..…/AMB del ……..…	n. …... del ………

Per la concessione di aiuti «*de minimis*» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/8 del 24 dicembre 2013),

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 «*de minimis*» generale
- Regolamento n. 1408/2013 «*de minimis*» nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 «*de minimis*» nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 «*de minimis*» SIEG

PRESA VISIONE delle **istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (allegato C)**;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

☐ Che **l'impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente[2], altre imprese.

☐ Che **l'impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia:

(*Ragione sociale e dati anagrafici*) (*ripetere tabella se necessario*)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

☐ Che **l'impresa è controllata**, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia:

(*Ragione sociale e dati anagrafici*) (*ripetere tabella se necessario*)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

[2] Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. A)

Sezione B - Rispetto del massimale

1) Che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il ___________ e termina il _________;

2)

☐ **2.1** - Che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **non è incorsa** in **fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda**;

☐ **2.2** - Che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **è incorsa** in **fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda** e gli aiuti in regime «*de minimis*» ricevuti dalle imprese coinvolte nelle predette vicende e diventati riferibili all'impresa richiedente a seguito di dette vicende sono i seguenti:

(Aggiungere righe se necessario)

	Impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	CF impresa cui è stato concesso il «*de minimis*»	Codice COR Identificativo dell'aiuto[3]	Vicenda intercorsa[4]	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata[5]
1					
2					
3					

3) Che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario precedente a quello corrente, ha fruito dei seguenti aiuti cd. automatici o semi-automatici[6] oppure ha indicato nella dichiarazione fiscale le seguenti agevolazioni, in regime «*de minimis*»[7], di cui va tenuto conto ai fini della determinazione del massimale disponibile:

(Aggiungere righe se necessario)

	Reg. UE «*de minimis*»	Tipo Dichiarazione	Anno fruizione o Anno dichiarazione fiscale[8]	Importo dell'aiuto «*de minimis*»
1				
2				
3				

---

[3] Indicare il codice identificativo dell'aiuto rilasciato dal registro RNA (RNA-COR), dal registro SIAN (SIAN-COR) o il codice rilasciato dal sistema SIPA che si trovano riportati nel decreto di concessione dell'aiuto «*de minimis*» indicato in tabella.
[4] Indicare la vicenda intercorsa, vale a dire fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d'azienda.
[5] Per l'importo da indicare si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B).
[6] Per il concetto di "aiuti automatici" e di "aiuti semi-automatici", ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B)
[7] Nella tabella vanno indicati solamente gli aiuti automatici e semi-automatici fruiti in regime «*de minimis*». Anche nel caso specifico delle agevolazioni fiscali vanno indicate, tra tutte quelle presenti nella dichiarazione fiscale, solo le agevolazioni fiscali che sono state fruite in regime «*de minimis*».
[8] Indicare l'anno di fruizione per gli aiuti cd. semi-automatici. Nel caso di aiuti cd. automatici ricevuti in regime «*de minimis*» nella forma dell'agevolazione fiscale andrà, invece, indicato l'anno della relativa dichiarazione.

Le seguenti sezioni C, D ed E dello schema si intendono come SEZIONI FACOLTATIVE per l'Amministrazione concedente che le inserirà solo qualora lo riterrà necessario, soprattutto nel caso di utilizzo di fondi strutturali per facilitare i controlli.

Sezione C – settori in cui opera l'impresa

☐ Che l'impresa rappresentata **opera solo nei settori economici ammissibili** al finanziamento;

☐ Che l'impresa rappresentata **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema** adeguato di **separazione delle attività** o **distinzione dei costi**;

☐ Che l'impresa rappresentata **opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività** o **distinzione dei costi.**

Sezione D - condizioni di cumulo

☐ Che in riferimento agli stessi **«costi ammissibili»** l'impresa rappresentata **NON** ha beneficiato di altri aiuti di Stato.

☐ Che in riferimento agli stessi **«costi ammissibili»** l'impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

n.	Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione	Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE[9]	Intensità di aiuto		Importo imputato sulla voce di costo o sul progetto
					Ammissibile	Applicata	
1							
2							
				TOTALE			

Sezione E - Aiuti «de minimis» sotto forma di «prestiti» o «garanzie»

☐ Che l'impresa rappresentata **non è oggetto di procedura concorsuale** per insolvenza oppure non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

Per le Grandi Imprese:

☐ Che l'impresa rappresentata **si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-**;

DICHIARA, inoltre

di aver preso visione e di accettare l'informativa sulla Privacy resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR – general data protection regulation) riportata in calce al presente modulo.

Località e *data* ……………

In fede

[9] Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 651/14) oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto notificato.

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

____

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del dichiarante all'ufficio competente.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003.

La presente comunicazione assolve all'obbligo di informazione previsto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito regolamento) in relazione ad eventuali dati personali forniti direttamente o dalle persone eventualmente autorizzate relativamente al procedimento per cui tali dati sono raccolti.
Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento s'intende per:

- **dato personale**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- **trattamento**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Nome e dato di contatto del **titolare del trattamento**	**Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia** Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 TRIESTE Tel. +39 040 3773710; e-mail: presidente@regione.fvg.it; PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
Dati di contatto del **responsabile della protezione dei dati**	Il **Responsabile della Protezione dei Dati** (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. e–mail: privacy@regione.fvg.it PEC: privacy@certregione.fvg.it
Dati di contatto del **responsabile del trattamento** dei dati personali	**SOCIETA' INSIEL S.p.A.** via S. Francesco d'Assisi 43 34133 Trieste tel. + 39.040.3737.111; fax + 39.040.3737.333 e-mail: responsabile.trattamento@insiel.it
Finalità e obbligatorietà del Trattamento	I dati personali richiesti sono necessari per gli adempimenti previsti nel procedimento amministrativo disciplinato dalla legge e dal regolamento attuativo. In caso di mancata indicazione dei dati richiesti, non è possibile avviare il procedimento qualora tali dati siano essenziali allo svolgimento dell'istruttoria
Modalità di trattamento	Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate al rischio. In particolare, le misure di sicurezza adottate sono volte ad impedire l'accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali
Destinatari o **categorie di destinatari** dei dati personali	I dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni per adempiere agli obblighi derivanti dall'istituzione di Registri nazionali, per lo svolgimento di attività di segnalazione e controllo ovvero a soggetti indicati dalla normativa o dalle procedure di settore
Periodo di conservazione dei dati personali	I dati personali sono conservati per la durata di 15 anni dal passaggio dei medesimi all'archivio di deposito, salvo quanto diversamente espresso dalla normativa di settore
Diritti Fondamentali dell'interessato e possibilità di esercitarli	Gli interessati al trattamento di dati personali possono esercitare: – il diritto all'**accesso ai dati personali** e alle informazioni ad essi relative; – il diritto alla **rettifica dei dati personali** inesatti, senza ingiustificato ritardo, la rettifica o l'integrazione di dati inesatti o incompleti; – il diritto di **proporre un reclamo** al Garante della Privacy; – il diritto alla **limitazione del trattamento**, esercitabile quando ricorre una delle seguenti ipotesi (articolo 18, paragrafo 1 del regolamento): o l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; o il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

	○ benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; ○ l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato

La presente informativa è emanata in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ed al decreto legislativo 196/2003, trova applicazione dal 25 maggio 2018 e sostituisce ogni altra informativa o disposizione sul trattamento dei dati personali relativi alla procedura.

ALLEGATO C)
ALL'AVVISO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 10
DELLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2022, N. 13

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO «DE MINIMIS»

Con l'art. 52 della Legge 234/2012 è stato istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato - RNA - al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale nella materia di aiuti di Stato relativa ai settori diversi da quello agricolo, forestale, delle zone rurali, della pesca e dell'acquacoltura. Tra il RNA e i sistemi informativi dei predetti settori specifici di aiuti (SIAN e SIPA), nonché il Registro delle Imprese, esiste un sistema di interoperabilità ed integrazione.

Il RNA opera dal 12 agosto 2017. Da tale data tutte le Amministrazioni che concedono o gestiscono misure di aiuto, siano esse in «de minimis», in esenzione o notificate, sono tenute a registrarle nel RNA unitamente agli aiuti individuali prima della concessione degli stessi1.

Come previsto dagli stessi Regolamenti «de minimis»2, quando un registro centrale, come il RNA, copre un periodo di tre esercizi finanziari, non è più necessaria una dichiarazione che attesti l'ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Le Amministrazioni, infatti, acquisiscono tale informazione dal RNA al momento della registrazione dell'aiuto «de minimis», che viene effettuata prima della concessione che è il momento determinante il diritto all'agevolazione per il soggetto beneficiario.

Conseguentemente, dal 13 agosto 2020 il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» non è più tenuto a sottoscrivere una dichiarazione che attesti l'ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Dato, però, che ai fini dell'applicazione dei Regolamenti «de minimis»2, le Amministrazioni sono tenute a verificare – prima di procedere alla concessione dell'aiuto «de minimis» - una serie di informazioni che non sono contenute nel RNA o che vi sono contenute solo parzialmente, **il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto rimane tenuto a sottoscrivere una dichiarazione** – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti dette informazioni.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo **se**, sommato a quelli già ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti (triennio di riferimento), **non vengano superati i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento. Un'impresa, infatti, può essere beneficiari di aiuti ai sensi di più regolamenti *«de minimis»*; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti *«de minimis»* ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento. Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, con eventuale riduzione dell'importo dell'aiuto concesso, l'Amministrazione terrà in considerazione l'importo inferiore effettivamente ricevuto, a condizione che detto importo sia stato registrato nel RNA. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo e la relativa registrazione in RNA, verrà considerato solo l'importo concesso.**

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*". Ne consegue che, nel calcolo del massimale disponibile dell'impresa candidata a ricevere un aiuto *«de minimis»*, si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'"impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

---

[1] Le registrazioni vengono effettuate ai sensi del Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni).

[2] Reg. n. 1407/2013 (generale); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo), Reg. n. 717/ 2014 (pesca); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

Sezione B: Rispetto del massimale.

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per "esercizio finanziario" si intende **l'anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda: quali agevolazioni indicare?

Il Regolamento *«de minimis»* n. 1407/2013 detta specifiche prescrizioni in merito al conteggio degli aiuti *«deminimis»* in caso di fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di rami d'azienda. Per tale ragione, le informazioni connesse alle predette vicende vengono acquisite dall'Amministrazione preposta mediante dichiarazione dell'impresa richiedente in quanto non ricavabili dal RNA.

Nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno, pertanto, indicati gli aiuti già registrati in RNA/SIAN/SIPA che, a seguito di una fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d'azienda, sono diventati aiuti «de minimis» da computare o da non più computare nel massimale della richiedente. Gli aiuti già registrati sonovisionabili accedendo alla "Sezione trasparenza" disponibile ai seguenti link:

- RNA: https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza
- SIAN e SIPA: https://www.sian.it/GestioneTrasparenza

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art. 3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti *«de minimis»* accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

Conseguentemente la tabella di cui al punto 2.2 del modulo andrà compilata inserendo il *«de minimis»* ottenutodall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in *«de minimis»* nell'anno 2019 All'impresa B

sono stati concessi 20.000€ in *«de minimis»* nell'anno 2019

Nell'anno 2020 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2020 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo *«de minimis»* di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo *«de minimis»* nel 2021, dovrà nuovamente dichiarare gli aiuti ricevuti dalle imprese A e B (100.000€) che l'Amministrazione procedente sommerà agli aiuti *«de minimis»* registrati nel RNA a nome dell'impresa (A+B), nel nostro esempio i 70.000€ ricevuti nel 2020. Nel 2021, quindi, l'impresa (A+B) risulterà aver ricevuto, complessivamente, 170.000€ e potrà ottenere un nuovo *«de minimis»* di importo pari o inferiore a 30.000€ (200.000€-170.000€).

La tabella di cui al punto 2.2 del modulo andrebbe, quindi, compilata come segue sia nell'anno 2020 che nell'anno 2021:

	Impresa cui è stato concesso il *«de minimis»*	**CF impresa cui è stato concesso il *«de minimis»***	**Codice COR Identificativo dell'aiuto**	**Vicenda intercorsa**	**Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa A+B)**
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	fusione	80.000€
2	Impresa B	CF impresa B	xxxxx	fusione	20.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art. 3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti *«de minimis»* ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Pertanto nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno indicati gli aiuti *«de minimis»* che l'impresa rappresentata - che origina da un'operazione di scissione - ha "ereditato" in quanto ha acquisito le attività che hanno beneficiato dell'aiuto in questione a suo tempo concesso all'impresa originaria. In alternativa, se tale calcolo non è possibile, va indicato il valore dell'aiuto in proporzione al valore del capitale investito.

Esempio 1:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in *«de minimis»* nell'anno 2019 per l'attività Y Nell'anno 2020

l'impresa A si scinde nelle imprese B e C. L'impresa B eredita l'attività Y

Nell'anno 2020 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo *«de minimis»*. L'impresa B dovrà dichiarare l'aiuto ricevuto dall'impresa A come interamente imputabile ad essa. La tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà quindi compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il *«de minimis»*	**CF impresa cui è stato concesso il *«de minimis»***	**Codice COR Identificativo dell'aiuto**	**Vicenda intercorsa**	**Importo dell'aiuto da imputareall'impresa rappresentata (Impresa B)**
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	scissione	80.000€

Se fosse, invece, l'impresa C a voler fare domanda per un nuovo *«de minimis»* nell'anno 2020, nella tabella di cui al punto 2.2 non dovrebbe indicare nessun aiuto.

Esempio 2

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in *«de minimis»* nell'anno 2019 Nell'anno 2020

l'impresa A si scinde nelle imprese B e C

Nell'anno 2020 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo *«de minimis»*. Dato che non è possibile attribuire l'aiuto *«de minimis»* ricevuto dall'impresa A nel 2019 interamente ad una sola delle due imprese nate da essa (vale a dire le imprese B e C), l'impresa B dovrà dichiarare parte di detto aiuto come imputabile ad essa.
L'individuazione dell'ammontare va effettuata ripartendo detto aiuto *«de minimis»* ricevuto dall'impresa A nel 2019 proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Supponendo che l'importo dell'aiuto vada attribuito per 50.000€ all'impresa B, la tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà quindi compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il *«de minimis»*	**CF impresa cui è stato concesso il *«de minimis»***	**Codice COR Identificativo dell'aiuto**	**Vicenda intercorsa**	**Importo dell'aiuto da imputareall'impresa rappresentata (Impresa B)**
1	Impresa A	CF impresa C	xxxxx	scissione	50.000€

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un **trasferimento di un ramo d'azienda** che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del *«de minimis»* in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto *«de minimis»* era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto *«de minimis»* imputato al ramo ceduto.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in *«de minimis»* nell'anno 2019

Nell'anno 2020 l'impresa A cede il ramo d'azienda all'impresa B. Il *«de minimis»* ricevuto dall'impresa A nel 2019 è imputabile al ramo d'azienda ceduto

Nell'anno 2020 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo *«de minimis»*. L'impresa B dovrà dichiarare l'aiuto ricevuto dall'impresa A come interamente imputabile ad essa. La tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà quindi compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il *«de minimis»*	**CF impresa cui è stato concesso il *«de minimis»***	**Codice COR Identificativo dell'aiuto**	**Vicenda intercorsa**	**Importo dell'aiuto da imputareall'impresa rappresentata (Impresa B)**
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	cessione di ramo d'azienda	80.000€

Se, invece, nell'anno 2020 fosse l'impresa A a voler fare domanda per un nuovo *«de minimis»*, detta impresa A potrà dedurre l'aiuto ricevuto nel 2019. La tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà, quindi, compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il *«de minimis»*	**CF impresa cui è stato concesso il *«de minimis»***	**Codice COR Identificativo dell'aiuto**	**Vicenda intercorsa**	**Importo dell'aiuto da imputareall'impresa rappresentata (Impresa A)**
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	cessione di ramo d'azienda	0€

Aiuti automatici e semi-automatici:

Ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 115/2017, gli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione (**cd. aiuti automatici**) o di autorizzazione alla fruizione (**cd. aiuti semi-automatici**), comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati nel RNA nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario.

Gli **aiuti fiscali** che rientrano nella casistica sopra descritta dei cd. aiuti automatici si intendono invece concessie sono registrati nel RNA, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

Per il calcolo del cumulo degli aiuti *«de minimis»*, il RNA utilizza quale **data di concessione** dei cd. aiuti automatici e semi-automatici **quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto**.

La registrazione dei cd. aiuti automatici e semi-automatici è effettuata dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero dagli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione dei cd. aiuti automatici.

Il 2020 è la prima annualità nella quale i cd. aiuti automatici e semi-automatici vengono registrati in RNA. Pertanto, il 2020 è l'anno in cui vengono registrati in RNA e si considerano concessi i cd. aiuti automatici e semi- automatici fruiti dal beneficiario nel 2019 nonché gli aiuti fiscali di cui l'impresa ha beneficiato nel 2018 ed esposto nella dichiarazione fiscale 2019.

Come ricordato nell'introduzione del presente Allegato, gli aiuti *«de minimis»* sono tali quando vengono concessi ad una stessa impresa unica in un determinato arco di tempo senza superare un importo prestabilito (massimale). Conseguentemente l'art. 10 del D.M. n. 115/2017 prevede, al comma 4, che **l'impossibilità di registrazione** degli aiuti *«de minimis»* **per**

effetto del superamento del massimale pertinente in relazionealla tipologia di aiuto «de minimis»[3] **determina l'illegittimità della fruizione**.

È necessario, quindi, che le imprese tengano in debita evidenza gli aiuti cd. automatici (tra cui quelli fiscali in particolare) e semi-automatici di cui abbiano già beneficiato, ma non ancora registrati in RNA,al fine di non richiedere aiuti *«de minimis»* in misura superiore al massimale effettivamente disponibile. A tal fine va compilato il **punto 3)** della sezione B del Modulo *«de minimis»* dove **vanno**, infatti, **indicati** gli **aiuti automatici e semi-automatici, incluse le agevolazioni fiscali, già fruiti o dichiarati** dall'impresa **al momento della sottoscrizione del Modulo** *«de minimis»*, **ma non ancora presenti in RNA** in ragione del meccanismo di registrazione ad essi riservato dall'art. 10 del DM 115/2017. Si specifica che nella tabella vanno indicati **solamente** gli aiuti automatici (incluse agevolazioni fiscali) e semi-automatici **fruiti in regime *«deminimis»*** (tra tutte le agevolazioni fiscali presenti nella dichiarazione fiscale vanno quindi indicate solo quelle che sono state fruite in regime *«de minimis»*).

Pertanto, alla luce della peculiarità delle modalità di registrazione in RNA dei predetti aiuti cd. automatici e semi-automatici che, come detto sopra, sono temporalmente disallineati di 1 anno rispetto all'anno di fruizione e, nel caso degli aiuti fiscali in particolare, sono addirittura temporalmente disallineati di 2 anni rispetto all'anno di fruizione e di 1 anno rispetto all'annualità di presentazione della dichiarazione fiscale, **l'Amministrazione concedente nella determinazione del massimale disponibile per l'impresa tiene conto degli aiuti indicati al punto 3) della sezione B del Modulo *«de minimis»*.**

Ad esempio:

L'impresa in sede di dichiarazione Irap 2019 per calcolare l'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2018 applica al valore della produzione netto - avendone i requisiti previsti da vigente leggeregionale che dispone una misura di agevolazione Irap in *«de minimis»* - un'aliquota pari a zero in luogo dell'aliquota ordinaria Irap.

Il beneficio, ad esempio pari a 10.000 €, viene indicato nella sezione XVIII del quadro IS del modello Irap (dove vengono indicati gli aiuti di Stato e/o aiuti *«de minimis»*, disciplinati dall'art. 10 del Regolamento di cui al D.M. 31 maggio 2017, n. 115, e compilati i dati necessari ai fini della registrazione degli stessi da parte dell'Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, previsto dall'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234).

La tabella di cui al punto 3) del modulo andrebbe, quindi, compilata come segue nell'anno 2020:

	Reg. UE *«de minimis»*	**Tipo Dichiarazione**	**Anno fruizione o Anno dichiarazione fiscale**	**Importo dell'aiuto *«de minimis»***
1	1407/2013	Dichiarazione Irap	201 9	10.000 €

L'importo di 10.000 € esposto nella dichiarazione IRAP 2019 viene registrato nel RNA da parte dell'Agenzia delle entrate nel 2020, secondo quanto previsto dal DM 115/2017 e quindi "entro l'anno successivo alla dichiarazione Irap". Sulla base della dichiarazione di cui al punto 3) della sezione B del Modulo *«de minimis»*, l'Amministrazione concedente è in grado di tenerne conto ai fini della determinazione del massimale disponibile prima della registrazione.

Preme segnalare che, in ragione del meccanismo di registrazione previsto dall'art. 10 del DM 115/2017, se nel caso in esame l'impresa nel 2020 e nel biennio precedente ha già ricevuto aiuti *«de minimis»* ai sensi del Reg. n. 1407/2013 registrati nel RNA, ad esempio per 195.000 €, la registrazione del nuovo aiuto *«de minimis»* di 10.000 € non risulterebbe possibile e la relativa fruizione (avvenuta nel 2018) da considerarsi illegittima con le conseguenze che da ciò deriverebbero.

3 Per il Reg. n. 1407/2013 (generale) il massimale è 200 000 € (100 000 € per il trasporto merci su strada conto terzi); per il Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo) il massimale è 25 000 €, per il Reg. n. 717/ 2014 (pesca) il massimale è 30 000 €; per il Reg. n. 360/2012 (SIEG) il massimale è 500 000 €.

La seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. (FACOLTATIVE a discrezione dell'amministrazione concedente).

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere va garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti *«de minimis»*.

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguentisettori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

- della produzione primaria dei prodotti agricoli;

- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti *«deminimis»* godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

Sezione D: Condizioni per il cumulo

Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti *«de minimis»* con altri aiuti di Stato e gli aiuti *«de minimis»* sono concessi per **specifici costi ammissibili, questi** possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili **se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto** o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in *«de minimis»*.

Per questo motivo **l'impresa dovrà indicare se** ed **eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l'impresa potrà ottenere un finanziamento in *«de minimis»* pari a 100.000€.

Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese). Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L'impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in *«de minimis»*, pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.

Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l'aiuto *«de minimis»* sia concesso, sulla base di quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di "prestiti" o "garanzia".
Qualora l'aiuto *«de minimis»* possa essere concesso **sotto forma di prestito o garanzia**, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche allegato I del Regolamento (CE) n. 651/14.

ALLEGATO D)
ALL'AVVISO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 10
DELLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2022, N. 13

DICHIARAZIONE MARCA DA BOLLO

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Il/la sottoscritto/a ______________________, nato/a a ____________________, il ______________________, residente a ______________________, in via ______________________, n° __________, C.a.p. __________, codice fiscale ______________________, in qualità di ______________________ dell'Ente, Associazione, Società, ecc. ______________________, con sede legale in ______________________, via ______________________, codice fiscale dell'Associazione ______________________, telefono _______________, fax _________________, cell. _________________, e-mail ______________________.

consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono punite ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia

DICHIARA CHE

1) ha assolto all'annullo della marca da bollo
2) l'identificativo della marca da bollo è il numero
3) la data di emissione della marca è la seguente (gg/mm/aaaa)
4) l'importo è pari a € ,
5) la marca sopra identificata sarà utilizzata esclusivamente per la presentazione della domanda di contributo di cui all'art. comma della legge regionale presentata nell'anno .

Luogo e data

Firma del legale rappresentante

22_SO33_1_DDS_ENER_4832_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio transizione energetica 22 settembre 2022, n. 4832

Avviso per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 61 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020) a favore dei Comuni per la realizzazione di interventi da effettuare su impianti sportivi che prevedano l'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per il risparmio idrico. Approvazione e pubblicazioni avviso e relativi allegati.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale 13/2022 "Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26", che all'articolo 4, comma 13, modificando la Legge Regionale 24/2019 "Legge stabilità 2020", articolo 4, comma 61, prevede la concessione di un contributo, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, nei limiti della normativa degli aiuti di Stato, laddove applicabile, in favore dei Comuni della Regione, a sostegno della realizzazione di interventi finalizzati a conseguire l'efficientamento energetico, la riduzione di consumi energetici mediante l'adeguamento dei sistemi di illuminazione e il risparmio idrico degli ambienti dedicati alla pratica ludico sportiva;
RICHIAMATO il comma 62, dell'articolo 4, della Legge Regionale 24/2019 in cui è stabilito che "I contributi di cui al comma 61 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda";
VISTO il comma 64 della suddetta legge, il quale dispone che i Comuni, a seguito dell'Avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima del termine fissato per la presentazione delle domande, presentano alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile la domanda di concessione del contributo, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa;
PRESO ATTO della L.R. 13/2022, che destina la somma di euro 1.000.000,00 per le finalità in oggetto;
RITENUTO, quindi, di approvare l'Avviso, il modello di domanda di contributo, la dichiarazione "de minimis" e le relative istruzioni di cui all'Allegato A, che costituisce parte sostanziale e integrante del presente decreto, al fine di procedere all'attivazione della linea contributiva in favore dei Comuni a sostegno delle spese per la realizzazione di interventi finalizzati a conseguire l'efficientamento energetico, la riduzione di consumi energetici mediante l'adeguamento dei sistemi di illuminazione e il risparmio idrico degli ambienti dedicati alla pratica ludico sportiva;
VISTO il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" (decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni);
DATO ATTO del disposto di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 53 di data 21 gennaio 2022, di conferimento dell'incarico di direttore del Servizio transizione energetica della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile alla dirigente del ruolo unico regionale ing. Elena Caprotti dal 1 febbraio 2022 al 31 gennaio 2025;

DECRETA

1. è approvato l'Avviso previsto ai sensi della L.R. 13/2022, articolo 4, comma 13, nonché il modello di domanda di contributo, la dichiarazione "de minimis" e le relative istruzioni di cui all'Allegato A, che costituisce parte sostanziale e integrante del presente decreto.
2. è disposta la pubblicazione del presente decreto e del relativo allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione nella sezione <<ENERGIA>>.

Trieste, 22 settembre 2022

CAPROTTI

ALLEGATO A AL DECRETO n. _____ /AMB del __/09/2022

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

AVVISO

Avviso per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 61 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020) a favore dei Comuni per la realizzazione di interventi da effettuare su impianti sportivi che prevedano l'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per il risparmio idrico.

INDICE:

art. 1 oggetto e finalità

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 61 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), la Regione intende erogare contributi ai Comuni, per la realizzazione di interventi volti a conseguire la riduzione dei consumi energetici e l'efficientamento energetico degli ambienti comunali dedicati alla pratica ludico sportiva mediante l'adeguamento degli impianti di illuminazione unitamente alla riduzione dei consumi energetici e al risparmio idrico.

art. 2 tipologia ed entità del contributo

1. Fermo restando quanto previsto al comma 5, l'entità massima del contributo in conto capitale è pari al 100 per cento della spesa ammissibile.
2. Per i soggetti beneficiari rispetto ai quali si riscontri la presenza cumulativa di attività economica e di rilevanza non locale, ovvero con bacino di utenza internazionale o con attrattività per investitori internazionali, i contributi sono concessi ai sensi degli articoli da 1 a 12 e dell'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive.
3. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 2, i beneficiari non devono essere imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, par. 1, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

4. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento all'uso dell'infrastruttura sportiva, il richiedente è tenuto a comprovare che:
   a) l'uso dell'infrastruttura sportiva non sia riservato a un unico sportivo professionista e che il tempo di utilizzo da parte di altri sportivi, professionisti o non, rappresenti annualmente almeno il 20% del tempo complessivo;
   b) l'accesso alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali sia aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio.

5. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014, trattandosi di aiuti inferiori a 2 milioni di euro, indipendentemente dal valore del progetto, l'importo massimo dell'aiuto è fissato all'80% dei costi ammissibili e non richiede l'applicazione del "funding gap".

6. Nell'ambito dell'attività istruttoria, possono essere individuati gli interventi che non rilevano ai fini della applicazione della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), par. 1 e sono riconducibili a interventi in favore di attività non economiche e/o di rilevanza locale.

7. I criteri da applicare ai fini della valutazione dell'assenza di attività economica e/o di presenza di rilevanza locale di cui al comma 6, sono i seguenti:
   a) l'impianto sportivo deve essere destinato esclusivamente a finalità istituzionali di interesse generale e promozione dello sport;
   b) nell'impianto sportivo non deve essere svolta, direttamente o indirettamente, un'attività economica o tale attività deve essere residuale;
   c) l'impianto sportivo deve rivestire un interesse puramente locale, tenuto conto della territorialità, dell'utenza servita e dell'investimento;
   d) l'esclusione di impatti sulla concorrenza tra Stati membri e di attrazione di investimenti esteri, con riferimento agli interventi finanziati su tale impianto sportivo;
   e) il contributo deve riguardare strutture sportive che, per effetto del contributo stesso, non sono né saranno omologate dalle Federazioni sportive nazionali ai fini dello svolgimento di eventi sportivi internazionali.

8. In alternativa al regime di cui all'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014, il Comune richiedente può optare per il regime "*de minimis*", nel rispetto del Regolamento (CE) 18 dicembre 2013 n. 1407/2013/UE della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "*de minimis*". Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 L'importo complessivo degli aiuti "*de minimis"* concessi ad una impresa unica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Qualora la società o l'associazione richiedente opti per tale regime di aiuto, è tenuta a trasmettere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro nazionale sugli aiuti di stato (RNA) per la concessione di aiuti in "de minimis".

9. Ai fini del presente articolo, per "impianto sportivo" si intende la struttura opportunamente conformata e attrezzata per lo svolgimento di attività sportiva, comprendente, in linea di massima, le seguenti parti funzionali: spazi per attività sportiva, servizi di supporto, spazi per il pubblico e impianti tecnici.

art. 3 soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente avviso, i Comuni che siano proprietari o titolari di altro diritto reale sull'immobile oggetto di intervento.

2. I Comuni sono tenuti a mantenere i requisiti di cui al comma 1 per la durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 11.

art. 4 interventi finanziabili

1. Sono finanziabili gli interventi che determinano il risparmio idrico e la riduzione dei consumi energetici dei sistemi di illuminazione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati con le modalità che, a titolo esemplificativo, di seguito si riportano:

FINALITÀ	TIPO DI INTERVENTO
Riduzione dei consumi energetici dei sistemi di illuminazione	o installazione di: - sistemi di illuminazione a basso consumo di energia (LED); - sistemi dimmerabili; - sensori fotosensibili esterni/interni di ausilio
	o installazione di: - impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e opere di connessione; - altri impianti che sfruttano le risorse rinnovabili
Misure di risparmio idrico	o realizzazione di: - reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili quali, ad esempio: reti e serbatoi separati per la raccolta delle acque meteoriche; - vasche o cisterne per la raccolta delle acque meteoriche; o raccolta delle acque da sistemi di sgrondo da utilizzare per l'irrigazione e per gli scarichi sanitari
	o installazione di sistemi di monitoraggio dei consumi idrici e di riduzione di flusso quali, ad esempio: apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico e apparecchi a risparmio idrico per uso irriguo
	o installazione di sistemi di recupero dell'acqua di scarico dalle pompe acqua- acqua e aria-acqua

art. 5 spese ammissibili

1. Sono ammissibili al contributo le spese indicate nel preventivo di spesa e sostenute dal Comune successivamente alla data di presentazione della domanda di concessione del contributo:
   a) per la progettazione dell'intervento;
   b) per la realizzazione dell'intervento previsto nella relazione illustrativa;
   c) oneri per l'IVA, qualora rappresenti un costo per il Comune.

2. Il contributo determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 4 è cumulabile con altri contributi o incentivi pubblici, nel limite dell'importo della spesa ammissibile sostenuta e nel rispetto delle regole di cumulo di cui all'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 in caso di concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 2 del presente avviso. Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo con altri contributi pubblici, in relazione ai quali si rimanda alle normative di settore.

art. 6 presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo è presentata a partire dalle ore 08.00 del sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione e fino alle ore 24.00 del decimo giorno successivo al termine iniziale per la presentazione delle domande.

2. Le domande di contributo sono inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC *ambiente@certregione.fvg.it* della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, utilizzando il modello di cui all'Allegato A al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

3. Ciascun Comune può presentare un'unica domanda di contributo riferita ad un unico immobile adibito ad attività ludico sportiva. La domanda deve comprendere almeno un intervento per ogni finalità indicata all'articolo 4, comma 2.

4. Nel caso in cui, nel medesimo arco temporale di cui al comma 1, un Comune presenti più domande, riferite al medesimo immobile o a più immobili adibiti ad attività ludico sportiva, sarà considerata valida l'ultima domanda presentata in ordine di tempo, purché ammissibile.

5. Ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo si considera la data e l'ora di ricevimento della domanda, attestate dal sistema di posta elettronica certificata.

6. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune ai sensi dell'articolo 65, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) con firma autografa allegando copia del documento di identità, oppure con firma digitale, è corredata della seguente documentazione:

a) relazione illustrativa dell'intervento;
b) preventivo di spesa;
c) eventuale dichiarazione «de minimis».

7. Gli interventi descritti nella relazione illustrativa di cui al comma 6, lettera a) non possono essere modificati, sostituiti o integrati successivamente al ricevimento della domanda ai sensi del comma 5.

art. 7 esclusione delle domande di contributo

1. Sono rigettate, con provvedimento del Direttore della struttura regionale competente in materia di energia ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), del quale è data comunicazione al Comune richiedente, le domande di contributo:
a) presentate al di fuori dei termini indicati dall'articolo 6;
b) prive di sottoscrizione o non sottoscritte con le modalità di cui all'articolo 6;
c) presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 6;
d) inviate a un indirizzo di PEC diverso da quello indicato nell'articolo 6.

art. 8 istruttoria delle domande di contributo

1. Le domande di contributo sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione accertato ai sensi dell'articolo 6, comma 5 e fino all'esaurimento della dotazione finanziaria complessivamente disponibile.

2. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo, nonché la completezza della relativa domanda e richiede le eventuali integrazioni fissando, per l'incombente, un termine non superiore a quindici giorni.

3. Nel caso in cui la domanda di contributo sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 2 non siano pervenute entro il termine indicato, il responsabile del procedimento dispone il rigetto della domanda, dandone comunicazione al Comune richiedente.

art. 9 concessione ed erogazione del contributo

1. Il contributo è concesso con il procedimento valutativo a sportello di cui all'articolo 36, comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei limiti delle risorse disponibili sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale.

2. Il procedimento di concessione del contributo è concluso con provvedimento del Direttore della struttura regionale competente in materia di energia da adottarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Con il provvedimento di concessione del contributo, ai sensi dell'articolo 64 bis della legge regionale 14/2002, sono fissati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi all'intervento finanziato, nonché il termine per la presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa.

3. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda ammessa a contributo è disposta la concessione parziale del contributo, nei limiti dell'importo disponibile, a favore del Comune richiedente, a condizione che questo presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione della spesa eccedente, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune.

4. Il contributo è erogato con le modalità di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 241/1990, avverso il provvedimento di concessione del contributo è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia (TAR FVG) con le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento al Comune interessato.

art. 10 rendicontazione della spesa

1. Entro il termine fissato nel provvedimento di concessione del contributo, il Comune beneficiario presenta tramite posta elettronica certificata, alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione giustificativa delle spese sostenute, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

2. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, la data e l'ora di presentazione della rendicontazione della spesa sono determinate con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5.

3. Qualora la rendicontazione della spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al Comune interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento di concessione del contributo è revocato e ne è data comunicazione al Comune interessato.

4. Ai fini dell'erogazione del contributo concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, il beneficiario non deve essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

5. Il responsabile del procedimento entro novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione della spesa, emette il provvedimento di approvazione della rendicontazione della spesa e di erogazione del contributo nella misura spettante e ne dà comunicazione al Comune interessato

6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 241/1990, avverso il provvedimento di approvazione della rendicontazione della spesa e di erogazione del contributo è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR FVG con le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministra) o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento al Comune interessato.

art. 11 vincolo di destinazione

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 7/2000, i Comuni beneficiari sono tenuti a mantenere la destinazione degli immobili oggetto dell'intervento finanziato, per la durata di cinque anni dalla data di conclusione dell'intervento stesso.

art. 12 ispezioni e controlli

1. Ai sensi della dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile può disporre, in qualsiasi momento, ispezioni e controlli, anche a campione, ai fini di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dalla società o dall'associazione beneficiaria.

art. 13 revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del Comune beneficiario oppure a seguito di decadenza dal diritto all'incentivo:

a) in caso di mancato rispetto dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi all'intervento oggetto del contributo;
b) qualora la documentazione relativa alla rendicontazione della spesa non sia stata presentata o sia stata presentata oltre il termine fissato ai sensi dell'articolo 10, comma 1;
c) qualora in sede di istruttoria della rendicontazione della spesa sia stata accertata la modifica sostanziale dell'intervento oggetto del provvedimento di concessione del contributo;
d) qualora in sede di istruttoria della rendicontazione della spesa, risulti che tutti gli atti comprovanti le spese sostenute sono di data anteriore a quella di presentazione della domanda di concessione del contributo;
e) in caso di non corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive, accertata all'esito delle attività di cui all'articolo 12, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge;
f) nel caso in cui, per cause imputabili al beneficiario, non sia possibile effettuare le ispezioni e i controlli di cui all'articolo 12.

2. Il responsabile del procedimento provvede alla rideterminazione del contributo in base all'ammontare della spesa definitivamente ammissibile, qualora in sede istruttoria della rendicontazione della spesa:

a) l'ammontare della spesa definitivamente ammissibile a contributo risulti inferiore al contributo concesso;

b) alcuni atti comprovanti le spese sostenute risultino di data anteriore a quella di presentazione della domanda di concessione del contributo.

3. Il responsabile del procedimento comunica al Comune beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione del contributo.

4. La revoca, anche parziale, del provvedimento di concessione del contributo comporta la restituzione del contributo indebitamente erogato, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

art. 14 comunicazioni e informazioni

1. Il presente avviso viene pubblicato sul BUR e sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it – Sezione Energia

2. Responsabile del procedimento: ing. Elena Caprotti, Direttore del Servizio transizione energetica della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile.

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
Servizio transizione energetica
Via Carducci, 6
34133 TRIESTE
ambiente@certregione.fvg.it

OGGETTO: Domanda di assegnazione del contributo di cui all'articolo 4, comma 61 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020) a favore dei Comuni per la realizzazione di interventi da effettuare su impianti sportivi che prevedano l'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per il risparmio idrico.

Il/la sottoscritto/a ____

nato/a a ____

residente a ____

codice fiscale ____

in qualità di legale rappresentante del Comune ____________________________________

____
_

indirizzo
____

codice fiscale ____

ai sensi dell'articolo 4, comma 13 della legge regionale 13/2022

CHIEDE

la concessione del contributo regionale di cui all'oggetto per la realizzazione degli interventi relativi all'immobile dedicato alla pratica ludico sportiva:

sito/i in ____

via/piazza/località____; n.________;

fg. ___________________________________; mappali ____

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1 del medesimo DPR 445/2000

DICHIARA

a) che l'immobile oggetto della presente domanda è situato sul territorio regionale;
b) che l'immobile oggetto della presente domanda è di proprietà del Comune richiedente;
c) che per l'intervento oggetto della domanda:

☐ NON sono stati ottenuti altri contributi

oppure

☐ sono stati ottenuti altri contributi per complessivi euro _______________;

☐ in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l'impresa rappresentata NON ha beneficiato di altri aiuti di Stato.

☐ in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l'impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

n.	Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione	Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE[1]	Intensità di aiuto		Importo imputato sulla voce di costo o sul progetto
					Ammissibile	Applicata	
1							
2							
				TOTALE			

d) ☐ per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3 dell'avviso, l'uso dell'infrastruttura sportiva non è riservato a un unico sportivo professionista e che il tempo di utilizzo da parte di altri sportivi, professionisti o non, rappresenti annualmente almeno il 20% del tempo complessivo;

e) ☐ per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3 dell'avviso, l'accesso alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali sia aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio;

f) ☐ per le finalità di cui all'articolo 10, comma 4 dell'avviso, non è destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

DICHIARA INOLTRE

g) che la presente domanda è presentata in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 61 e seguenti della legge regionale 24/2019;

h) che il costo stimato per la realizzazione dell'intervento ammonta a euro ________________________;

i) che l'IVA:

☐ rappresenta un effettivo costo per il Comune

oppure

☐ NON rappresenta un effettivo costo per il Comune;

j) che il Comune sosterrà la spesa non coperta dal contributo con fondi propri;

k) di esonerare codesta Amministrazione regionale e la Tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive;

l) di esonerare codesta Amministrazione regionale da ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito cui inviare le comunicazioni relative al procedimento da parte del soggetto richiedente oppure per mancata o tardiva comunicazione dell'eventuale cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

m) che l'indirizzo PEC presso il quale ricevere ogni comunicazione relativa alla presente domanda è il seguente: ____

n) che il referente per la domanda di contributo è:

cognome e nome ____

via/piazza e numero civico____

Comune_____________________________ CAP _______________________________________

e-mail____

PEC ____

[1] Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 651/14) oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto notificato.

ALLEGA

1) relazione illustrativa e relativo preventivo di spesa dell'intervento oggetto della domanda di contributo;
2) per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, dell'avviso, la dichiarazione sostitutiva relativa alla concessione di aiuti in «*de minimis*» redatta sul modulo allegato all'avviso.

____________________________________ ____________________________________

(luogo e data) (firma)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation)

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente, Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, tel: +39 040 3773710 e-mail: presidente@regione.fvg.it PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it.
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste; e–mail: privacy@regione.fvg.it PEC: privacy@certregione.fvg.it
Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A.".
2. I dati personali forniti con l'istanza e la documentazione ad essa allegata o richiesti ai fini dell'istruttoria della medesima sono trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente per le finalità inerenti il procedimento di concessione e conseguente liquidazione dei benefici previsti dalla L.R. 53/1981.
3. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati, nazionali o esteri, per assolvere, nell'ambito dell'istruttoria, ad obblighi previsti dalla normativa vigente.
4. I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all'estero, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.
5. Il conferimento dei dati è obbligatorio; pertanto, la loro mancata, parziale o inesatta comunicazione potrà avere come conseguenza l'impossibilità a svolgere l'attività amministrativa necessaria per la concessione del beneficio richiesto.
6. I dati personali vengono conservati per la durata di due anni nell'archivio corrente e, successivamente, per un periodo di 15 anni nell'archivio di deposito, ai sensi del DPGR n. 309/1999, regolamento recante norme per la gestione del protocollo e la conservazione degli archivi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. I dati personali potranno essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione degli stessi.
7. L'interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di:
- accesso ai dati personali;
- rettifica o cancellazione degli stessi;
- limitazione o opposizione al loro trattamento
- portabilità dei dati.

L'esercizio di tali diritti può avvenire inviando una richiesta al Titolare del trattamento dei dati personali.
In caso di violazioni l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

____________________________________ ____________________________________

(luogo e data) (firma)

ALLEGATO B)
ALL'AVVISO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 13
DELLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2022, N. 13

MODULO «DE MINIMIS»

***Dichiarazione sostitutiva**, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per la concessione di aiuti in «de minimis»*

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il **sottoscritto:**

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente						
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di		Prov
	Comune di residenza	CAP	Via		n.	Prov

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

In relazione a quanto previsto dall'**Avviso Pubblico**

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Pubblicato in BUR
	Avviso per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 61 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Legge di stabilità 2020) a favore dei Comuni per la realizzazione di interventi da effettuare su impianti sportivi che prevedano l'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per il risparmio idrico	*Decreto n. … /AMB del ……*	n. ….. del ………

Per la concessione di aiuti «*de minimis*» **di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013** della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/8 del 24 dicembre 2013),

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 «*de minimis*» generale
- Regolamento n. 1408/2013 «*de minimis*» nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 «*de minimis*» nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 «*de minimis*» SIEG

PRESA VISIONE delle **istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (allegato C)**;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

☐ Che **l'impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente[2], altre imprese.

☐ Che **l'impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia:

(*Ragione sociale e dati anagrafici*) (*ripetere tabella se necessario*)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

☐ Che **l'impresa è controllata**, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia:

(*Ragione sociale e dati anagrafici*) (*ripetere tabella se necessario*)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

[2] Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. A)

Sezione B - Rispetto del massimale

1) Che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il ___________ e termina il _________;

2)

☐ **2.1** - Che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **non è incorsa** in **fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda**;

☐ **2.2** - Che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **è incorsa** in **fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda** e gli aiuti in regime «*de minimis*» ricevuti dalle imprese coinvolte nelle predette vicende e diventati riferibili all'impresa richiedente a seguito di dette vicende sono i seguenti:

(Aggiungere righe se necessario)

	Impresa cui è stato concesso il *«de minimis»*	**CF impresa cui è stato concesso il *«de minimis»***	**Codice COR Identificativo dell'aiuto**[3]	**Vicenda intercorsa**[4]	**Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata**[5]
1					
2					
3					

3) Che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario precedente a quello corrente, ha fruito dei seguenti aiuti cd. automatici o semi-automatici[6] oppure ha indicato nella dichiarazione fiscale le seguenti agevolazioni, in regime «*de minimis*»[7], di cui va tenuto conto ai fini della determinazione del massimale disponibile:

(Aggiungere righe se necessario)

	Reg. UE *«de minimis»*	**Tipo Dichiarazione**	**Anno fruizione o Anno dichiarazione fiscale**[8]	**Importo dell'aiuto *«de minimis»***
1				
2				
3				

[3] Indicare il codice identificativo dell'aiuto rilasciato dal registro RNA (RNA-COR), dal registro SIAN (SIAN-COR) o il codice rilasciato dal sistema SIPA che si trovano riportati nel decreto di concessione dell'aiuto «*de minimis*» indicato in tabella.
[4] Indicare la vicenda intercorsa, vale a dire fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d'azienda.
[5] Per l'importo da indicare si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B).
[6] Per il concetto di "aiuti automatici" e di "aiuti semi-automatici", ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B)
[7] Nella tabella vanno indicati solamente gli aiuti automatici e semi-automatici fruiti in regime «*de minimis*». Anche nel caso specifico delle agevolazioni fiscali vanno indicate, tra tutte quelle presenti nella dichiarazione fiscale, solo le agevolazioni fiscali che sono state fruite in regime «*de minimis*».
[8] Indicare l'anno di fruizione per gli aiuti cd. semi-automatici. Nel caso di aiuti cd. automatici ricevuti in regime «*de minimis*» nella forma dell'agevolazione fiscale andrà, invece, indicato l'anno della relativa dichiarazione.

Le seguenti sezioni C, D ed E dello schema si intendono come SEZIONI FACOLTATIVE per l'Amministrazione concedente che le inserirà solo qualora lo riterrà necessario, soprattutto nel caso di utilizzo di fondi strutturali per facilitare i controlli.

Sezione C – settori in cui opera l'impresa

☐ Che l'impresa rappresentata **opera solo nei settori economici ammissibili** al finanziamento;

☐ Che l'impresa rappresentata **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema** adeguato di **separazione delle attività** o **distinzione dei costi**;

☐ Che l'impresa rappresentata **opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività** o **distinzione dei costi.**

Sezione D - condizioni di cumulo

☐ Che in riferimento agli stessi **«costi ammissibili»** l'impresa rappresentata **NON** ha beneficiato di altri aiuti di Stato.

☐ Che in riferimento agli stessi **«costi ammissibili»** l'impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

n.	Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione	Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE[9]	Intensità di aiuto		Importo imputato sulla voce di costo o sul progetto
					Ammissibile	Applicata	
1							
2							
				TOTALE			

Sezione E - Aiuti «de minimis» sotto forma di «prestiti» o «garanzie»

☐ Che l'impresa rappresentata **non è oggetto di procedura concorsuale** per insolvenza oppure non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

Per le Grandi Imprese:

☐ Che l'impresa rappresentata **si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-**;

DICHIARA, inoltre

di aver preso visione e di accettare l'informativa sulla Privacy resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR – general data protection regulation) riportata in calce al presente modulo.

Località e *data* ……………

In fede

[9] Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 651/14) oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto notificato.

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

____

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del dichiarante all'ufficio competente.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003.

La presente comunicazione assolve all'obbligo di informazione previsto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito regolamento) in relazione ad eventuali dati personali forniti direttamente o dalle persone eventualmente autorizzate relativamente al procedimento per cui tali dati sono raccolti.
Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento s'intende per:

- **dato personale**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- **trattamento**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Nome e dato di contatto del **titolare del trattamento**	**Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia** Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 TRIESTE Tel. +39 040 3773710; e-mail: presidente@regione.fvg.it; PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
Dati di contatto del **responsabile della protezione dei dati**	Il **Responsabile della Protezione dei Dati** (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. e–mail: privacy@regione.fvg.it PEC: privacy@certregione.fvg.it
Dati di contatto del **responsabile del trattamento** dei dati personali	**SOCIETA' INSIEL S.p.A.** via S. Francesco d'Assisi 43 34133 Trieste tel. + 39.040.3737.111; fax + 39.040.3737.333 e-mail: responsabile.trattamento@insiel.it
Finalità e obbligatorietà del Trattamento	I dati personali richiesti sono necessari per gli adempimenti previsti nel procedimento amministrativo disciplinato dalla legge e dal regolamento attuativo. In caso di mancata indicazione dei dati richiesti, non è possibile avviare il procedimento qualora tali dati siano essenziali allo svolgimento dell'istruttoria
Modalità di trattamento	Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate al rischio. In particolare, le misure di sicurezza adottate sono volte ad impedire l'accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali
Destinatari o **categorie di destinatari** dei dati personali	I dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni per adempiere agli obblighi derivanti dall'istituzione di Registri nazionali, per lo svolgimento di attività di segnalazione e controllo ovvero a soggetti indicati dalla normativa o dalle procedure di settore
Periodo di conservazione dei dati personali	I dati personali sono conservati per la durata di 15 anni dal passaggio dei medesimi all'archivio di deposito, salvo quanto diversamente espresso dalla normativa di settore
Diritti Fondamentali dell'interessato e possibilità di esercitarli	Gli interessati al trattamento di dati personali possono esercitare: – il diritto all'**accesso ai dati personali** e alle informazioni ad essi relative; – il diritto alla **rettifica dei dati personali** inesatti, senza ingiustificato ritardo, la rettifica o l'integrazione di dati inesatti o incompleti; – il diritto di **proporre un reclamo** al Garante della Privacy; – il diritto alla **limitazione del trattamento**, esercitabile quando ricorre una delle seguenti ipotesi (articolo 18, paragrafo 1 del regolamento): o l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; o il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

	o benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; o l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato

La presente informativa è emanata in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ed al decreto legislativo 196/2003, trova applicazione dal 25 maggio 2018 e sostituisce ogni altra informativa o disposizione sul trattamento dei dati personali relativi alla procedura.

Con l'art. 52 della Legge 234/2012 è stato istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato - **RNA** - al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale nella materia di aiuti di Stato relativa ai settori diversi da quello agricolo, forestale, delle zone rurali, della pesca e dell'acquacoltura. Tra il RNA e i sistemi informativi dei predetti settori specifici di aiuti (SIAN e SIPA), nonché il Registro delle Imprese, esiste un sistema di interoperabilità ed integrazione.

Il RNA opera dal 12 agosto 2017. Da tale data tutte le Amministrazioni che concedono o gestiscono misure di aiuto, siano esse in *«de minimis»*, in esenzione o notificate, sono tenute a registrarle nel RNA unitamente agli aiuti individuali prima della concessione degli stessi[1].

Come previsto dagli stessi Regolamenti *«de minimis»*[2], quando un registro centrale, come il RNA, copre un periodo di tre esercizi finanziari, non è più necessaria una dichiarazione che attesti l'ammontare degli aiuti *«de minimis»* ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Le Amministrazioni, infatti, acquisiscono tale informazione dal RNA al momento della registrazione dell'aiuto *«de minimis»*, che viene effettuata prima della concessione che è il momento determinante il diritto all'agevolazione per il soggetto beneficiario.

Conseguentemente, dal 13 agosto 2020 il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime *«de minimis»* non è più tenuto a sottoscrivere una dichiarazione che attesti l'ammontare degli aiuti *«de minimis»* ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Dato, però, che ai fini dell'applicazione dei Regolamenti *«de minimis»*[2], le Amministrazioni sono tenute a verificare — prima di procedere alla concessione dell'aiuto *«de minimis»* - una serie di informazioni che non sono contenute nel RNA o che vi sono contenute solo parzialmente, **il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto rimane tenuto a sottoscrivere una dichiarazione** — rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 — che attesti dette informazioni.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo **se**, sommato a quelli già ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti (triennio di riferimento), **non vengano superati i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento. Un'impresa, infatti, può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti *«de minimis»*; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti *«de minimis»* ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato traquelli cui si fa riferimento. Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, con eventuale riduzione dell'importo dell'aiuto concesso, l'Amministrazione terrà in considerazione l'importo inferiore effettivamente ricevuto, a condizione che detto importo sia stato registrato nel RNA. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo e la relativa registrazione in RNA, verrà considerato solo l'importo concesso.**

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario - Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*". Ne consegue che, nel calcolo del massimale disponibile dell'impresa candidata a ricevere un aiuto *«de minimis»*, si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che

[1] Le registrazioni vengono effettuate ai sensi del Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni).
[2] Reg. n. 1407/2013 (generale); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo), Reg. n. 717/ 2014 (pesca); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'"impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per "esercizio finanziario" si intende **l'anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda: quali agevolazioni indicare?

Il Regolamento *«de minimis»* n. 1407/2013 detta specifiche prescrizioni in merito al conteggio degli aiuti *«de minimis»* in caso di fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di rami d'azienda. Per tale ragione, le informazioni connesse alle predette vicende vengono acquisite dall'Amministrazione preposta mediante dichiarazione dell'impresa richiedente in quanto non ricavabili dal RNA.

Nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno, pertanto, indicati gli aiuti già registrati in RNA/SIAN/SIPA che, a seguito di una fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d'azienda, sono diventati aiuti «de minimis» da computare o da non più computare nel massimale della richiedente. Gli aiuti già registrati sono visionabili accedendo alla "Sezione trasparenza" disponibile ai seguenti link:

- RNA: https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza
- SIAN e SIPA: https://www.sian.it/GestioneTrasparenza

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art. 3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti *«de minimis»* accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

Conseguentemente la tabella di cui al punto 2.2 del modulo andrà compilata inserendo il *«de minimis»* ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in *«de minimis»* nell'anno 2019

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in *«de minimis»* nell'anno 2019

Nell'anno 2020 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2020 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo *«de minimis»* di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo *«de minimis»* nel 2021, dovrà nuovamente dichiarare gli aiuti ricevuti dalle imprese A e B (100.000€) che l'Amministrazione procedente sommerà agli aiuti *«de minimis»* registrati nel RNA a nome dell'impresa (A+B), nel nostro esempio i 70.000€ ricevuti nel 2020. Nel 2021, quindi, l'impresa (A+B) risulterà aver ricevuto, complessivamente, 170.000€ e potrà ottenere un nuovo *«de minimis»* di importo pari o inferiore a 30.000€ (200.000€-170.000€).

La tabella di cui al punto 2.2 del modulo andrebbe, quindi, compilata come segue sia nell'anno 2020 che nell'anno 2021:

	Impresa cui è stato concesso il *«de minimis»*	CF impresa cui è stato concesso il *«de minimis»*	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intercorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa A+B)
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	fusione	80.000€
2	Impresa B	CF impresa B	xxxxx	fusione	20.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art. 3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti *«de minimis»* ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Pertanto nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno indicati gli aiuti *«de minimis»* che l'impresa rappresentata - che origina da un'operazione di scissione - ha "ereditato" in quanto ha acquisito le attività che hanno beneficiato dell'aiuto in questione a suo tempo concesso all'impresa originaria. In alternativa, se tale calcolo non è possibile, va indicato il valore dell'aiuto in proporzione al valore del capitale investito.

Esempio 1:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in *«de minimis»* nell'anno 2019 per l'attività Y Nell'anno

2020 l'impresa A si scinde nelle imprese B e C. L'impresa B eredita l'attività Y

Nell'anno 2020 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo *«de minimis»*. L'impresa B dovrà dichiarare l'aiuto ricevuto dall'impresa A come interamente imputabile ad essa. La tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà quindi compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il *«de minimis»*	CF impresa cui è stato concesso il *«de minimis»*	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intercorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa B)
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	scissione	80.000€

Se fosse, invece, l'impresa C a voler fare domanda per un nuovo *«de minimis»* nell'anno 2020, nella tabella di cui al punto 2.2 non dovrebbe indicare nessun aiuto.

Esempio 2

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in *«de minimis»* nell'anno 2019

Nell'anno 2020 l'impresa A si scinde nelle imprese B e C

Nell'anno 2020 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo *«de minimis»*. Dato che non è possibile attribuire l'aiuto *«de minimis»* ricevuto dall'impresa A nel 2019 interamente ad una sola delle due imprese nate da essa (vale a dire le imprese B e C), l'impresa B dovrà dichiarare parte di detto aiuto come imputabile ad essa.
L'individuazione dell'ammontare va effettuata ripartendo detto aiuto *«de minimis»* ricevuto dall'impresa A nel 2019 proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Supponendo che l'importo dell'aiuto vada attribuito per 50.000€ all'impresa B, la tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà quindi compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il *«de minimis»*	CF impresa cui è stato concesso il *«de minimis»*	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intercorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa B)
1	Impresa A	CF impresa C	xxxxx	scissione	50.000€

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un **trasferimento di un ramo d'azienda** che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del *«de minimis»* in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto *«de minimis»* era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto *«de minimis»* imputato al ramo ceduto.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in *«de minimis»* nell'anno 2019

Nell'anno 2020 l'impresa A cede il ramo d'azienda all'impresa B. Il *«de minimis»* ricevuto dall'impresa A nel 2019 è imputabile al ramo d'azienda ceduto

Nell'anno 2020 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo *«de minimis»*. L'impresa B dovrà dichiarare l'aiuto ricevuto dall'impresa A come interamente imputabile ad essa. La tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà quindi compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il *«de minimis»*	CF impresa cui è stato concesso il *«de minimis»*	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intercorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa B)
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	cessione di ramo d'azienda	80.000€

Se, invece, nell'anno 2020 fosse l'impresa A a voler fare domanda per un nuovo *«de minimis»*, detta impresa A potrà dedurre l'aiuto ricevuto nel 2019. La tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà, quindi, compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il *«de minimis»*	CF impresa cui è stato concesso il *«de minimis»*	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intercorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa A)
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	cessione di ramo d'azienda	0€

Aiuti automatici e semi-automatici:

Ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 115/2017, gli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione (**cd. aiuti automatici**) o di autorizzazione alla fruizione (**cd. aiuti semi-automatici**), comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati nel RNA nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario.

Gli **aiuti fiscali** che rientrano nella casistica sopra descritta dei cd. aiuti automatici si intendono invece concessie sono registrati nel RNA, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

Per il calcolo del cumulo degli aiuti *«de minimis»*, il RNA utilizza quale **data di concessione** dei cd. aiuti automatici e semi-automatici **quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto**.

La registrazione dei cd. aiuti automatici e semi-automatici è effettuata dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero dagli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione dei cd. aiuti automatici.

Il 2020 è la prima annualità nella quale i cd. aiuti automatici e semi-automatici vengono registrati in RNA. Pertanto, il 2020 è l'anno in cui vengono registrati in RNA e si considerano concessi i cd. aiuti automatici e semi-automatici fruiti dal beneficiario nel 2019 nonché gli aiuti fiscali di cui l'impresa ha beneficiato nel 2018 ed esposto nella dichiarazione fiscale 2019.

Come ricordato nell'introduzione del presente Allegato I, gli aiuti *«de minimis»* sono tali quando vengono concessi ad una stessa impresa unica in un determinato arco di tempo senza superare un importo prestabilito (massimale). Conseguentemente l'art. 10 del D.M. n. 115/2017 prevede, al comma 4, che **l'impossibilità di**

registrazione degli aiuti *«de minimis»* **per effetto del superamento del massimale pertinente** in relazionealla tipologia di aiuto «de minimis»[3] **determina l'illegittimità della fruizione**.

È necessario, quindi, che le imprese tengano in debita evidenza gli aiuti cd. automatici (tra cui quelli fiscali in particolare) e semi-automatici di cui abbiano già beneficiato, ma non ancora registrati in RNA, al fine di non richiedere aiuti *«de minimis»* in misura superiore al massimale effettivamente disponibile. A tal fine va compilato il **punto 3)** della sezione B del Modulo *«de minimis»* dove **vanno**, infatti, **indicati** gli **aiuti automatici e semi-automatici, incluse le agevolazioni fiscali, già fruiti o dichiarati** dall'impresa **al momento della sottoscrizione del Modulo** *«de minimis»*, **ma non ancora presenti in RNA** in ragione del meccanismo di registrazione ad essi riservato dall'art. 10 del DM 115/2017. Si specifica che nella tabella vanno indicati **solamente** gli aiuti automatici (incluse agevolazioni fiscali) e semi-automatici **fruiti in regime *«de minimis»*** (tra tutte le agevolazioni fiscali presenti nella dichiarazione fiscale vanno quindi indicate solo quelle che sono state fruite in regime *«de minimis»*).

Pertanto, alla luce della peculiarità delle modalità di registrazione in RNA dei predetti aiuti cd. automatici e semi-automatici che, come detto sopra, sono temporalmente disallineati di 1 anno rispetto all'anno di fruizione e, nel caso degli aiuti fiscali in particolare, sono addirittura temporalmente disallineati di 2 anni rispetto all'anno di fruizione e di 1 anno rispetto all'annualità di presentazione della dichiarazione fiscale, **l'Amministrazione concedente nella determinazione del massimale disponibile per l'impresa tiene conto degli aiuti indicati al punto 3) della sezione B del Modulo *«de minimis»*.**

Ad esempio:

L'impresa in sede di dichiarazione Irap 2019 per calcolare l'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2018 applica al valore della produzione netto - avendone i requisiti previsti da vigente legge regionale che dispone una misura di agevolazione Irap in *«de minimis»* - un'aliquota pari a zero in luogo dell'aliquota ordinaria Irap.

Il beneficio, ad esempio pari a 10.000 €, viene indicato nella sezione XVIII del quadro IS del modello Irap (dove vengono indicati gli aiuti di Stato e/o aiuti *«de minimis»*, disciplinati dall'art. 10 del Regolamento di cui al D.M. 31 maggio 2017, n. 115, e compilati i dati necessari ai fini della registrazione degli stessi da parte dell'Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, previsto dall'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234).

La tabella di cui al punto 3) del modulo andrebbe, quindi, compilata come segue nell'anno 2020:

	Reg. UE *«de minimis»*	Tipo Dichiarazione	Anno fruizione o Anno dichiarazione fiscale	Importo dell'aiuto *«de minimis»*
1	1407/2013	Dichiarazione Irap	2019	10.000 €

L'importo di 10.000 € esposto nella dichiarazione IRAP 2019 viene registrato nel RNA da parte dell'Agenzia delle entrate nel 2020, secondo quanto previsto dal DM 115/2017 e quindi "entro l'anno successivo alla dichiarazione Irap". Sulla base della dichiarazione di cui al punto 3) della sezione B del Modulo *«de minimis»*, l'Amministrazione concedente è in grado di tenerne conto ai fini della determinazione del massimale disponibile prima della registrazione.

Preme segnalare che, in ragione del meccanismo di registrazione previsto dall'art. 10 del DM 115/2017, se nel caso in esame l'impresa nel 2020 e nel biennio precedente ha già ricevuto aiuti *«de minimis»* ai sensi del Reg. n. 1407/2013 registrati nel RNA, ad esempio per 195.000 €, la registrazione del nuovo aiuto *«de minimis»* di 10.000 € non risulterebbe possibile e la relativa fruizione (avvenuta nel 2018) da considerarsi illegittima con le conseguenze che da ciò deriverebbero.

[3] Per il Reg. n. 1407/2013 (generale) il massimale è 200 000 € (100 000 € per il trasporto merci su strada conto terzi); per il Reg. n.1408/2013 (settore agricolo) il massimale è 25 000 €, per il Reg. n. 717/ 2014 (pesca) il massimale è 30 000 €; per il Reg. n. 360/2012 (SIEG) il massimale è 500 000 €.

La seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. (FACOLTATIVE a discrezione dell'amministrazione concedente).

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere va garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti *«de minimis»*.

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

- della produzione primaria dei prodotti agricoli;

- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti *«de minimis»* godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

Sezione D: Condizioni per il cumulo

Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti *«de minimis»* con altri aiuti di Stato e gli aiuti *«de minimis»* sono concessi per **specifici costi ammissibili, questi** possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili **se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto** o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in *«de minimis»*.

Per questo motivo **l'impresa dovrà indicare se** ed **eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l'impresa potrà ottenere un finanziamento in *«de minimis»* pari a 100.000€.

Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese). Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L'impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in *«de minimis»*, pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.

Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l'aiuto *«de minimis»* sia concesso, sulla base di quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di "prestiti" o "garanzia".
Qualora l'aiuto *«de minimis»* possa essere concesso **sotto forma di prestito o garanzia**, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche allegato I del Regolamento (CE) n. 651/14.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate:
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
IGOR DE BASTIANI - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI STRUTTURA STABILE GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE E STAMPA PUBBLICAZIONI INTERNE ED ESTERNE PER L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E PER IL CONSIGLIO REGIONALE NON RIGUARDANTI I LAVORI D'AULA